

di Raoul Paciaroni

Le carte conservate negli archivi diocesani sono documenti di grande importanza non solo per la storia delle chiese e dei conventi compresi nelle rispettive giurisdizioni ecclesiastiche, ma anche perché in alcuni atti - editti, sinodi e visite pastorali soprattutto - si ha una fotografia fedele della società civile e religiosa, politica ed economica, e quindi sono fonti preziose di notizie riguardanti l'etnografia, attestanti in particolare le idee che la Chiesa ebbe intorno ai costumi e alle credenze nei vari momenti storici.

Le faccende amorose hanno spesso interessato sia il potere religioso che il potere civile, un tempo esercitato da eminentissimi governatori prelati. Come è noto la Chiesa è stata sempre ostile ad ogni forma di libertà sessuale dei fedeli e la sua sollecitudine prese un posto molto importante nelle preoccupazioni del clero. Basta leggere gli antichi testi penitenziali per rendersi conto di questo atteggiamento ossessivo nei riguardi di tale rilevante aspetto della vita umana.

L'irruzione indiscreta e pressante di alcuni confessori nell'intimità delle coppie e dei singoli individui è stata un'iniziativa propriamente clericale a partire dal VII secolo, anche se tale dottrina non era sostenuta da alcun argomento teologico. Uno dei punti fondamentali della questione era incentrato intorno alla donna che suscita desiderio e concupiscenza e perciò è origine del peccato. Da ciò derivava tutta una serie di norme per tenere separati il più possibile uomini e donne ed anche l'atto sessuale, secondo la concezione ecclesiastica, era lecito solo entro il matrimonio e nella misura strettissima della sua finalità riproduttrice¹.

Nei paesi ad alto livello agricolo, dove frequenti s'avvicinavano per tutta l'annata le varie scadenze, specie quelle legate alla raccolta dei prodotti appannaggio tradizionale della donna, i campi diventavano facile luogo di incontri ed anche di convegni amorosi: soprattutto la mietitura e la vendemmia, ma anche la scartocciatura delle pannocchie e la lavorazione della canapa e del lino consenti-

vano una maggiore libertà tra i giovani, spesso preludio di piaceri proibiti².

Ciò, ovviamente, non poteva che essere biasimato dalla Chiesa per la quale la sessualità è essenzialmente un comportamento che essa si impegna a regolamentare nel suo modo d'essere e nel tempo durante il quale lo autorizza (matrimonio). Da qui l'impegno costante dei pastori d'anime rivolto alla repressione e al controllo dei comportamenti ritenuti illeciti.

Ai tribunali dei vescovi erano riservate molte questioni civili e penali che avessero riguardato materia di fede, e quindi anche il matrimonio e la morale in genere. Alcuni sinodi marchigiani si occupano pertanto di questa materia, ma non è mai stata fatta un'indagine sistematica in proposito. A titolo esemplificativo vogliamo citarne qualcuno anche perché sono molto rari i riscontri documentari su certi aspetti della vita popolare³.

Un sinodo di Pesaro del 1716 dedica un capitolo specifico al tema *De conversatione amatoria*. Le relazioni sentimentali dei giovani sono poste sotto l'attento controllo e la regolamentazione di genitori, parenti, parroci, confessori e predicatori. In particolare il vescovo Filippo Spada redarguisce quei genitori che espongono le figlie ai pericoli del peccato, invitando e accogliendo in casa i loro innamorati e inoltre permettendo alle stesse figlie di stare insieme ai fidanzati

«Proposte e ricerche», fascicolo 62 (1/2009)

¹ Si veda in proposito L.R. Ménager, *Sesso e repressione: quando, perché? Una risposta della storia giuridica*, in «Quaderni medievali», II (1977), n. 4, pp. 44-68.

² Nell'inchiesta napoleonica del 1811 veniva rilevato come «la mietitura forma i veri bacchanali dei contadini, come la vendemmia. Nella campagna larga di Macerata e nel monte sono diversi gli usi, ma sostanzialmente collimano colla libertà nel tratto, nel ballo, nel convivere, e rassomigliano ai circensi e alle feste vindemmiali dei Romani». Si veda F. Bonasera, *L'inchiesta napoleonica sulle tradizioni popolari del Dipartimento del Musone*, in «Studia Picena», XXIX (1961), p. 75; G. Tassoni, *Le inchieste napoleoniche nei Dipartimenti delle Marche*, in «Lares», XXX (1964), n. 3-4, pp. 183-184; S. Anselmi, a cura di, *Contadini marchigiani del primo Ottocento. Una inchiesta del Regno Italico*, Senigallia 1995, p. 295.

³ I sinodi marchigiani sono stati esaminati soprattutto per individuarvi spunti di tradizioni popolari. Si veda C. Corrain e P. Zampini, *Documenti etnografici e folkloristici nei Sinodi Diocesani delle Marche, dell'Umbria e del Lazio*, in «Palestra del Clero», XLIV (1965), pp. 998-1016. Per quanto concerne gli editti si veda lo studio particolare dedicato a quelli di Jesi da C. Urieli, *Vita jesina dagli editti dei Vescovi di Jesi nel primo Seicento*, in «Biblioteca Aperta», I (1989), n. 0, pp. 19-30. Anche il P. Prospero Domenico Maroni da Cagli, nel suo famoso trattato *Decisiones prudentiales casuum et quaesitorum conscientiae* del 1702, là dove parla delle conversazioni amorose «vulgariter del fare l'amore» alza più violenta la sua voce di riprovazione specialmente per ciò che succedeva nelle campagne, dove maggiori erano le licenze che i giovani si permettevano «in domibus et campis». Vedi G. Crocioni, *Superstizioni e pregiudizi nelle Marche durante il Seicento*, Bologna 1947, p. 31.

al tempo della mietitura e della vendemmia: «Imo messium, vel vindemiarum tempore in agris filias amasijs associari permittunt ad frumenta triturlanda, ad uvas recidendas». Ai rimproveri seguono le minacce di pene pecuniarie. È comminata una multa di due monete d'oro a carico di quei genitori che consentiranno gli incontri dei giovani nello stesso campo durante i lavori agricoli specie per la mietitura e la battitura del grano e la raccolta delle uve: «Duorum aureorum poenam subunt pariter genitores, qui filias, messium vel vindemiarum tempore simul cum amasijs in eodem campo ad frumenta serenda et triturlanda, vel uvas colligendas, permanere consenserint»⁴.

In diocesi di Montefeltro, in occasione del sinodo del 1734, viene promulgato un analogo *Editto sopra l'amor profano* in cui si arriva ad estremi impensabili ai nostri tempi. Anzitutto sono rigorosamente vietate «quelle veglie di gioventù di sesso diverso, in cui si sogliono far giochi con tale dimestichezza, che la modestia se ne vergognerebbe». Fortunatamente le tanto deprecate veglie serali, occasione di incontro e conversazione tra il vicinato, sono invece sopravvissute tenacemente nelle case contadine marchigiane fin quasi all'avvento della televisione.

L'editto colpisce non solo i momenti di svago, ma anche quelli del lavoro, vietando addirittura agli innamorati di mietere nello stesso campo per evitare ogni possibile occasione di incontri peccaminosi: «Dippiù essendoci noti i disordini, e scandali, che pur troppo nascono in tempo della mietitura per cagione degli amoreggiamenti, rigorosamente proibiamo a' giovani il mietere nel medesimo campo, ove miete l'inamorata loro, come pure l'andarla a trovare ne campi ove ella miete, volendo che i disobedienti incorrano la pena di tre giulj romani ogni volta che contraveranno a questo nostro divieto»⁵.

Completiamo a proposito dei lavori promiscui con la citazione di un sinodo

4 *Constitutiones Synodales ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Philippo Spada patritio Spoletano Episcopo Pisaurensi editae in Cathedrali Templo Anno MDCCXVI, diebus vero III et IV mensis maii, tempore pontificatus SS. D. N. D. Clementis Papae XI, anno eius XVI, Pesaro 1720, cap. IX (De conversatione amatoria)*, pp. 83-93.

5 *Synodus Ecclesiae Feretranae ab Illustrissimo et Reverendissimo D. Fr. Jo. Chrysostomo Calvi Ordinis Praedicatorum, Sanctissimi D. N. Clementis XII praelato domestico et pontificij solij assistente ac Episcopo Feretrano celebrata in Cathedrali Pinnae die sexta, septima et octava mensis Julij Anno Domini 1734, Pennabilli 1734, app. XXXIV (Editto sopra l'Amore profano)*, pp. 223-225.

tenuto nel 1735 dal cardinale Giacomo Lanfredini, vescovo di Osimo e Cingoli. Il passo è assai interessante per il suo valore documentario poiché proibisce di fare certe opere nelle aie, di notte e con l'intervento di persone estranee al nucleo familiare, come la battitura del frumento o la gramolatura del lino e della canapa a cui seguivano immancabilmente suoni e balli. Si minaccia una pena di dieci scudi ed anche il carcere «ne nocturno tempore in areis praediorum fiant conventus hominum, et feminarum ex alienis familiis, alicuius operis faciendi praetextu, vel circa frumentum, aliasve segetes, vel circa linum, aut cannabem; multoque etiam magis prohibemus adhiberi ibidem (ut saepe contigit) sonitus, et saltationes exerceri»⁶.

Quest'ultimo passo ci introduce ad un fenomeno che doveva essere assai diffuso e che abbiamo avuto occasione di riscontrare anche nella diocesi di Sanseverino Marche, area della nostra indagine, ossia quello dei lavori agricoli notturni, alla luce delle stelle, seguiti da tumultuosi balli rusticani. A Sanseverino tali lavori prendevano il nome caratteristico di focherelli (*focarelli*, *fuocarelli*, *igniculos*) perché non essendo sufficiente il chiaro di luna ad illuminare le operazioni venivano accesi anche dei piccoli falò che rendevano meno buie e più allegre le aie campestri. Con la complicità delle tenebre, debolmente rischiarate dalle fiamme, gli innamorati avevano la possibilità di scambiarsi ardenti occhiate e a volte anche baci e amplessi.

I menzionati lavori (principalmente spannocchiatura del granturco e gramolatura del lino e della canapa) si svolgevano di solito a fine estate, dopo il calar del sole, sia perché era più lieve eseguirli con il fresco della sera, sia perché, producendo la battitura nugoli di polvere irritante, di notte il fastidio era avvertito di meno e recava minore molestia agli addetti. Proprio a motivo di questo grave incomodo molti statuti comunali proibivano espressamente la gramolatura della canapa e del lino entro il perimetro dei centri abitati⁷.

Le prime notizie dell'usanza dei focherelli si trovano negli atti di una visita pastorale del 1694. Il cardinale Pier Matteo Petrucci, vescovo di Jesi, fu inviato da papa Innocenzo XII a compiere una delicata missione nella diocesi di

6 *Secunda Synodus Auximana, et Cingulana ab E.mo et R.mo Domino Jacobo S.R.E. Diac. Cardinali De Lanfredinis Episcopo Auximano et Cingulano habita in Cathedrali Auximana die 29 Sept. 1735, Ancona 1735, cap. XIII, pp. 42-43.*

7 Per la coltivazione e la lavorazione della canapa e del lino nel Maceratese si veda R. Paciaroni, *Macerata e il suo territorio. L'economia*, Milano 1987, pp. 85-114.

Sanseverino in cui si erano verificate irregolarità da parte del vescovo titolare. Nel settembre 1694 il porporato aveva redatto un dettagliato questionario con il quale dovevano essere interrogati tutti i parroci al fine di conoscere la situazione materiale e spirituale di ciascuna parrocchia in occasione della visita pastorale. In particolare, la domanda n. 54 era così formulata: «Interrogatus an corruptelae et abusus aliqui in sua parochia irrepserint in funeriibus mortuorum seu in aliis ritibus ecclesiae aut contra bonos mores»⁸.

Il Petrucci chiedeva se eventuali corruzioni o abusi fossero stati introdotti nello svolgimento dei funerali⁹ e degli altri riti ecclesiastici o contro i buoni costumi, ma la maggior parte dei curati, forse infastidita dall'interrogatorio, a questa e alle altre domande rispondeva laconicamente *negative* o *affermative* senza ulteriori commenti. Solo alcuni aggiungevano poche parole di spiegazione che costituiscono per noi informazioni di grande interesse. Ad esempio, don Bonifacio Lucciconi, priore delle parrocchie di Castel San Pietro ed Isola, interrogato il 25 settembre 1694, rispondeva negativamente in merito al punto n. 54, dichiarando che soltanto qualche corruttela c'era nel periodo invernale, quando si facevano le veglie che duravano quasi l'intera nottata e davano talvolta origine a sconvenienze, e così pure nei riguardi delle luminarie dette popolarmente focherelli che si facevano in autunno¹⁰.

Don Carlo Corradi, parroco di Parolito, interrogato il 28 settembre 1694, dava

8 *Visitatio Apostolica Civitatis et Diaecesis S. Severini ab Em.mo et Rev.mo D. Cardinali Petro Matthaeo Petruccio E.po Aesino de mandato speciali SS. D. N. Innocentii Papae XII pertractata de anno 1694*, ms. n. A209 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, c. 106v. Questa Visita apparteneva sicuramente all'Archivio Vescovile di Sanseverino (d'ora in poi con la sigla A.V.S.), ma nell'Ottocento finì tra i volumi dello studioso Severino Servanzi Collio e, dopo la dispersione della sua libreria, è pervenuta per acquisto alla Biblioteca Comunale di Sanseverino. Nell'Archivio Vescovile si conserva tuttavia una copia coeva del manoscritto a cui faremo riferimento nelle citazioni. Si veda A.V.S., *Decreti della Visita apostolica del Card. Petrucci*, ms. n. 983/1, c. 8v.

9 In passato soprattutto i funerali, ma anche le nascite e le nozze, davano luogo a molti abusi che le leggi cercavano invano di frenare. In proposito vedi R. Paciaroni, *Prattiche funebri del comune di Sanseverino Marche*, in «Palestra del Clero», LX (1981), n. 8, pp. 500-508.

10 A.V.S., *Decreti della Visita apostolica del Card. Petrucci*, ms. n. 983/1, c. 23v: «Ad 54 negative, sed tantum aliquam corruptelam tempore hiemis, quo fiunt vigiliae fere per totam noctem et ex his aliquando oriuntur inconvenientia, necnon circa luminaria vulgo focarelli, quae fiunt tempore autumnii».

pressappoco la stessa risposta. Anche nella sua parrocchia non risultavano abusi particolari se non quelli che avvenivano in occasione dei focherelli in uso proprio durante quel periodo, ai quali prendevano parte uomini e donne chiacchierando insieme tutta la notte e da cui nascevano molti mali. A suo giudizio, quest'abuso era difficile da sradicare¹¹.

Più ottimista appariva don Severino Boccaurati, parroco di Ugliano, convocato il 1° ottobre 1694 alla presenza del cardinale Petrucci. Nella sua parrocchia - affermava orgoglioso il curato - l'abuso dei focherelli, in cui erano coinvolti uomini e donne, vi era stato in passato ma al presente era stato del tutto rimosso¹².

Forse nella villa di Ugliano il problema era stato risolto, ma nel resto della diocesi tale costumanza, ritenuta scandalosa, non accennava a diminuire; anzi, in seguito prese sempre più piede, tanto che i vescovi del secolo successivo continuarono ad interessarsene e ad emanare appositi editti restrittivi, poco ascoltati e rispettati dalla popolazione a giudicare dalle reiterate promulgazioni, di cui vogliamo dare una breve illustrazione.

L'abuso risulta essere stato invano combattuto dal vescovo Alessandro Calvi olim Organi (1705-1721). In una *Relatio ad limina* del 1706, ossia la relazione sullo stato della Chiesa locale che ogni presule aveva l'obbligo di presentare al Papa ogni triennio, il vescovo ricordava di essersi spesso scagliato con parole e editti contro vari abusi e principalmente riguardo al rispetto dei giorni festivi, contro le riunioni diurne e notturne che i campagnoli erano soliti fare nei poderi e in altri luoghi campestri con la presenza di giovani donne e l'accensione di mucchi di legna per rischiarare le tenebre della notte, e infine contro gli amori profani che si ricollegavano al precedente abuso¹³.

11 A.V.S., *Decreti della Visita apostolica del Card. Petrucci*, ms. n. 983/1, c. 30: «Ad 54 non adesse nisi luminaria vulgo focarelli quae solent fieri in currenti mense, ad quae accedunt homines et mulieres, quae insimul confabulantur per totam noctem ex quibus multa mala proveniunt et hic abusus difficile tolli potest».

12 A.V.S., *Decreti della Visita apostolica del Card. Petrucci*, ms. n. 983/1, c. 34: «Ad 54. Adfuisse in praeteritum abusum seu corruptelam faciendi luminaria vulgo focarelli in quibus versabatur homines et mulieres cum scandalo, sed hodie ablatum fuit hunc abusum».

13 A.V.S., *Relationes ad limina*, ms. n. 1011, cc. n.n.: «[...] Inclamavi saepius contra varios abusus, ac praesertim adversus in observantiam dierum festivorum tam verbis quam edictis, adversus diurnas nocturnasque conventiculas per rusticos fieri solitas in agris aliisque locis campestribus cum interventu puellarum accensis inter nocturnas tenebras lignorum tumulis, et demum contra abusus prophanorum amorum».

La lotta contro i focherelli trova posto anche in un determinato articolo sinodale della Chiesa settempedana. Nel 1733 mons. Dionisio Pieragostini (1732-1745) indiceva un importante sinodo e per la circostanza redigeva una serie di norme per il miglior governo della propria diocesi che venivano stampate due anni dopo. Al capitolo XXVII si esortavano parroci, confessori e predicatori a gridare forte contro l'abuso degli amori profani, vale a dire tutti quelli nati fuori del matrimonio, e soprattutto ad inveire contro le veglie notturne con certi focherelli che si facevano frequentemente nei paesi e nelle ville durante il tempo in cui i fasci del lino venivano battuti dalle donne, occasione che suscitava le fiamme vive della concupiscenza. Quelle veglie notturne andavano vietate comminando a chi contravveniva la pena di dieci scudi e del carcere¹⁴.

Nel sinodo settempedano del 1733 troviamo inserite per la prima volta due novità di non poco conto: anzitutto i focherelli, che abbiamo sentito nominare anche in altri documenti, non venivano accesi casualmente, ma in occasione di operazioni agricole (in questo caso è menzionata la gramolatura del lino) per far luce alle donne che lavoravano; a quella che in precedenza era stata una energica esortazione a non fare riunioni notturne viene ora aggiunta una sanzione di dieci scudi e del carcere per i trasgressori.

Il testo del primo editto sull'argomento che abbiamo rinvenuto porta la data del 17 agosto 1748, anche se già dall'*incipit* si apprende che in passato erano state emesse analoghe ordinanze dall'autorità religiosa. Il vescovo Giuseppe Vignoli (1746-1757) scrive infatti: «Se bene con provido e santo consiglio siasi da nostri antecessori proibito con replicati ordini l'abuso introdotto in questa

14 *Synodus Dioecesis Septempedanae Ecclesiae Sancti Severini ab Ill.mo, et Rev.mo D.no Dionysio Pieragostini patritio camerte, Episcopo Septempedano, SS. D. N. Papae praelato domestico, eiusd. Pontificio Solio assistente, habita Dominica secunda post Pascha, et duabus sequentibus Feriis, XIX. XX. et XXI. Aprilis MDCCXXXIII., Clementi XII. Pont. Optim. Max., Camerino 1735, cap. XXVII, par. XII, p. 67: «Parochi, Confessarii, et Concionatores in amoris profani abusum fortiter inclament, et tanquam ruinam melioris aetatis, ac infinitorum propemodum malorum originem, eum detestentur, et praesertim invehant in illas domesticas conversationes virorum, et mulierum, singulis anni temporibus, etiam Sacris, et poenitentialibus diebus fieri consuetas, necnon vigiliis nocturnas ad quosdam igniculos in pagis, ac villis, ut accepimus, satis frequentes, praesertim tempore, quo lini manipuli per mulieres contunduntur, et concupiscentiae incendia non modica excitantur, sub poena scutorum decem, carceris, et aliis gravioribus, arbitrio nostro, infligendis in quolibet casu contraventionis».*

diocesi di batter la sera e parte della notte il lino al lume di fuocarelli, abuso che è origine di tanti mali e di tanti inciampi alle anime [...]».

Nonostante ciò il fenomeno - continua il presule - «invece di essersi estirpato, siasi anzi via più introdotto ed accresciuto, e che mal grado i divieti fatti e le pene minacciate, abusandosi dal paterno pastorale amor nostro, ardiscono continuare nella loro contumace disubbidienza e si fan lecito di trasgredire sì sante ordinazioni sotto gli occhi nostri medesimi».

Pur con rammarico, il vescovo decide di porre un argine «ad un torrente gonfio di tanti vizi», prendendo finalmente una dura risoluzione, quella cioè di proibire con la minaccia del carcere chiunque avesse organizzato «simili focarelli e lavorii di lino o canepe, soliti farsi la notte» e l'arresto immediato dei trasgressori. La decisione era comunicata a tutti i parroci della diocesi affinché ne dessero ampia diffusione ai loro parrocchiani¹⁵.

È ovvio che il bando di mons. Vignoli non sortì l'effetto sperato perché lo stesso vescovo, il 27 agosto 1756, fu costretto a rinnovare il precedente editto minacciando per gli inosservanti una multa di 30 paoli nella prospettiva che la pena pecuniaria fosse un deterrente più efficace del carcere a dissuadere i contadini dall'accendere i focherelli e a compiere lavori notturni¹⁶.

Due anni dopo il nuovo vescovo Francesco Maria Forlani (1757-1765) si trovò ad affrontare lo stesso problema irrisolto e il 7 settembre 1758 emanò un «Editto sopra le combriccole e ridotti in tempo di notte tra uomini e donne». Benché in questo bando non si parli esplicitamente di focherelli come negli altri due che abbiamo esaminato, è evidente che il motivo ispiratore dell'ordinanza era lo stesso, vale a dire evitare gli incontri notturni di uomini e donne con il pretesto di lavori agricoli.

Infatti, il presule spiega che era stato costretto a prendere tali provvedimenti «non potendosi più tollerare senza notevole aggravio di nostra coscienza il pessimo abuso introdotto da alcuni anni in questa nostra diocesi di far combriccole e ridotti notturni di uomini e donne col pretesto di tritare il granturco, o lino, tanto nelle case particolari che in campagna con scandalosissime offese di Dio per

15 A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 104v. Si veda Appendice, doc. n. 1.

16 A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 130v. Si veda Appendice, doc. n. 2.

la libertà che si prendono i giovanastri, che in tali luoghi volentieri concorrono colle donne, anche zitelle, che ivi ritrovano».

Seguendo perciò gli ordini altre volte emanati dai suoi predecessori comandava espressamente che per l'avvenire nessuno avesse ardito fare o permettere nelle proprie case i suddetti raduni notturni di persone d'ambo i sessi sotto la pena di 3 scudi, pari a quella prevista due anni prima che ammontava a 30 paoli (infatti un paolo era composto di 10 baiocchi mentre uno scudo di 100 baiocchi). I denari si esigeranno dai padri o capi di famiglia, ovvero dai padroni o dai coloni di quelle case o terreni ove gli incontri si eseguiranno e saranno destinati a luoghi pii. Alla stessa pena saranno assoggettati tutti coloro che vi intervengono purché non siano della stessa casa e famiglia ove si farà il lavoro. Qualora le congreghe fossero state fatte in giorni festivi, cioè dalla mezzanotte innanzi alla festa sino alla mezzanotte della medesima, la pena andava raddoppiata.

A lato del testo il cancelliere vescovile Saverio Acciaccaferri annotò come promemoria che lo stesso giorno Giovanni Franchi, banditore comunale, aveva provveduto ad affiggere l'editto sia sulla porta della chiesa cattedrale di Sanseverino, sia in una colonna della Piazza grande della città dove era solito attaccare gli avvisi pubblici. Ciò era sufficiente perché tutti potessero prenderne visione ed aveva lo stesso valore come se l'editto fosse stato intimato personalmente a ciascun cittadino¹⁷.

Anche il vescovo Domenico Giovanni Prospero (1765-1791) fu costretto ad alzare la voce contro l'abuso dei focherelli emanando un editto *ad hoc* in data 9 agosto 1775. Dopo aver ricordato i provvedimenti adottati dai suoi predecessori per estirpare «l'abuso in questa diocesi introdotto di battere notte tempo a lumi di focarelli, e senza, i lini e canape ed altresì di tritare ossia scartocciare granturchi, ne' quali lavori mediante detti focarelli, ovvero con suoni, strepiti, voci o altri segni, o senza ciò ancora, si fanno ridotti, veglie ed adunanze di persone dell'uno e l'altro sesso, li quali col favore delle tenebre fomentano amoreggiamenti, scandali e libertinaggi con tanto detrimento dell'onestà e costumi».

Nonostante i provvedimenti l'abuso non era cessato, ma aveva addirittura preso maggior piede anche in occasione delle vendemmie. Volendo il presule porre un argine al fenomeno, che era causa di tante corruttele, rinnovava gli ordi-

17 A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 144v. Si veda Appendice, doc. n. 3.

ni e gli editti altre volte emanati sopra tale materia e proibiva severamente «il far ridotti, adunanze e conversazioni notturne dell'uno e l'altro sesso di qualunque condizione e stato, tanto in occasione di tritare o scartocciare granturchi o vendemmiare, quanto di battere lini e canape, sia ciò con lumi di focarelli o senza, sia anche con suoni, strepiti, voci o altri attraenti segni o senza, dal tramontare del sole sino al rinascere di esso».

Chiunque avesse osato contravvenire, oltre la pena del carcere *ipso facto* sarebbe incorso anche nella multa di scudi quattro, che era più pesante di quella prevista dal precedente vescovo. Alla stessa pena sarebbe stato assoggettato anche ciascun capo di famiglia «il quale direttamente o indirettamente avesse permesso o usato connivenza che nella di lui casa, aia o campo si facciano colle sue domestiche, famigliari o estranee donne di qualsivoglia condizione detti ridotti, conversazioni o veglie ed in scudi due e bajocchi cinquanta sarà come sopra penato ciascun uomo di qualunque stato e condizione il quale tanto solo che accompagnato sarà intervenuto ed anche per poco tempo dimorato in detti notturni lavori».

Per la pratica applicazione degli ordini, il vescovo dava facoltà agli esecutori di provvedere all'arresto dei capi famiglia e degli estranei che non avessero osservato le disposizioni dell'editto, ovvero di denunciare alla curia vescovile i medesimi contravventori. Dichiarava inoltre che non sarebbero state accolte scusanti di alcun genere da parte di chi fosse intervenuto a tali lavori notturni a cui potevano prender parte solamente i congiunti di primo e secondo grado. Decretava infine che l'editto andava affisso nei luoghi consueti e per tre domeniche consecutive i parroci dovevano annunciarlo dall'altare in modo che tutti ne fossero pienamente informati¹⁸.

Tutti questi provvedimenti non possono essere accusati di poco rigore, ma sembra che abbiano avuto la stessa efficacia delle famose grida di manzoniana memoria. Temiamo che i luoghi pii e gli esecutori abbiano ricavato scarso lucro dalle denunce dei focherelli. Nella restante documentazione dell'Archivio vescovile di Sanseverino non ci è accaduto di trovare altri editti di questo genere¹⁹;

18 A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, cc. 215v-216v. Si veda Appendice, doc. n. 4.

19 Sempre in tema di moralità vogliamo ricordare che, con ripetute notificazioni, i vescovi di Sanseverino vietarono agli uomini di bagnarsi nudi nel Potenza per non dare scandalo alle donne che si recavano al fiume a lavare i panni o ad attingere l'acqua. Si veda A.V.S., *Liber*

ciò tuttavia non significa che il problema fosse stato risolto con le minacce delle pene o si fosse estinto per un cambiamento radicale dei comportamenti della gente. Il complesso di queste disposizioni è - non si può negare - oltremodo severo e il tono drastico, ma i vescovi sapevano già che gran parte dei loro decreti sarebbe rimasta senza effetto per l'ignoranza dei parrocchiani e degli stessi parroci e soprattutto perché nessuno si sarebbe azzardato di notte a mettersi in viaggio per andare a controllare isolate case coloniche o lontani villaggi rurali, che non raramente erano rifugio di banditi e malviventi.

Probabilmente i vescovi che vennero dopo preferirono lasciar correre e cederono le armi di fronte ai deludenti risultati conseguiti dai loro predecessori, consapevoli di quanto aveva scritto San Carlo Borromeo al duca di Mantova: «Servirebbe poco fare i decreti e le riforme se non si avesse cura a metterli in atto e a farli osservare»²⁰.

Appendice

1.

1748, agosto 17. *Editto di mons. Giuseppe Vignoli, vescovo di Sanseverino, contro l'abuso dei focherelli.*

(A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 104v).

Regestorum ab anno 1777 usque ad 1809, ms. n. 218, c. 86v; *Ibid.*, *Edicta dal 1816 fino al 1838. Mons. Ranghiasci e Mons. Grimaldi*, ms. n. 1079, fogli sciolti; *Ibid.*, *Editti Grimaldi dal 1838 al 1846*, ms. n. 1080, fogli sciolti. Vedi anche S. Servanzi Collio, *Serie dei Vescovi di Sanseverino nella Marca dopo la restituzione fatta dal pontefice Sisto V a questa città dell'antica sede vescovile settempedana*, Camerino 1874, pp. 60 e 77. Divieti furono emanati anche per il gentil sesso. Nel 1764, nel corso di una visita pastorale nella parrocchia di Ficano (oggi Poggio S. Vicino), il visitatore fu informato «che la maggior parte delle giovani di questo luogo, in occasione che si portano alla fontana per prendere l'acqua salata, sfacciatamente e con scandalo tanto di giorno che di notte trattano confidenzialmente con uomini, che per tale effetto le aspettano vicino al detto fonte». Subito fu promulgato un editto che ingiungeva ai genitori di non permettere alle figlie l'accesso a quella fonte sotto pena di 3 scudi e del carcere. Si veda A.V.S., *Visite Pieragostini, Vignoli, Forlani dal 1732 al 1764*, ms. n. 986, foglio volante datato 22 agosto 1764.

²⁰ U. Mannucci, *S. Carlo Borromeo e S. Francesco di Sales nella storia della Controriforma*, Roma 1919, p. 95.

Circolare a Vicarii foranei, 17 agosto 1748.

Giuseppe Vignoli patrizio camerinese per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Sanseverino.

Se bene con provido e santo consiglio siasi da nostri antecessori proibito con replicati ordini l'abuso introdotto in questa diocesi di batter la sera e parte della notte il lino al lume di fuocarelli, abuso che è origine di tanti mali e di tanti inciampi alle anime, pure avendo noi inteso con sommo rammarico dell'animo nostro che invece di essersi estirpato, siasi anzi via più introdotto ed accresciuto, e che mal grado i divieti fatti e le pene minacciate, abusandosi dal paterno pastorale amor nostro, ardiscono continuare nella loro contumace disubbidienza e si fan lecito di trasgredire sì sante ordinazioni sotto gli occhi nostri medesimi, e volendo noi all'incontro a tutta forza far argine ad un torrente gonfio di tanti vizi, abbiam risoluto di significar paternamente a tutti della città e diocesi i nostri sentimenti per mezzo de' parroci e per l'ultima volta che noi proibiamo sotto la pena della carcere formale ed altre pene a nostro arbitrio simili focarelli e lavorii di lino o canepi, soliti farsi la notte, e che esigeremo la piena esatissima osservanza di questo nostro divieto; onde s'ingiungerà agli esecutori che trovando o avendo notizia de' trasgressori, ne facciano l'arresto trasportandoli a queste carceri.

2.

1756, agosto 27. *Rinnovazione dell'editto di mons. Giuseppe Vignoli, vescovo di Sanseverino, contro l'abuso dei focherelli.*

(A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 130v).

Editto proibitivo i fuocarelli.

Fu rinnovato l'editto proibitivo i fuocarelli e fu mandato come sopra altre volte emanato sotto li 17 agosto 1748 come a carte 104 del presente libro, sotto li 27 agosto 1756, sotto pena contro i trasgressori di paoli 30 e di altre ad arbitrio come si vedrà ad arbitrio.

3.

1758, settembre 7. *Editto di mons. Francesco Maria Forlani, vescovo di Sanseverino, contro i convegni notturni di uomini e donne con il pretesto di lavori agricoli.*

(A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, c. 144v).

Editto sopra le combriccole e ridotti in tempo di notte tra uomini e donne.

Francesco Maria Forlani per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di S. Severino.

Non potendosi più tollerare senza notevole aggravio di nostra coscienza il pessimo abuso introdotto da alcuni anni in questa nostra diocesi di far combriccole e ridotti notturni di uomini e donne col pretesto di tritare il granturco, o lino, tanto nelle case particolari che in campagna con scandalosissime offese di Dio per la libertà che si prendono i giovanastri, che in tali luoghi volentieri concorrono colle donne, anche zitelle, che ivi ritrovano. Inerendo agli ordini altre volte su di ciò emanati da nostri degnissimi antecessori, ordiniamo e comandiamo espressamente che niuno ardisca in avvenire di fare o permettere nelle loro case e terreni li succennati ridotti notturni che possono con verità dirsi opera tenebramente odiatissima dal sommo Dio Padre ed origine de' lumi, sotto pena di scudi 3 che si esigeranno dalli padri o capi di famiglia, ovvero padroni o coloni di quelle case o terreni ove sifatti ridotti si eseguiranno, d'applicarsi ad usi pii, ed anche della formale carcerazione contro i sudetti capi e padri rispettivamente delle divisate case o terreni ed all'istessa pena saranno soggetti ancora tutti quelli uomini che vi interverranno purché non siano della stessa casa e famiglia ove si farà tale lavoro, e se mai si ardisse contravenire al nostro ordine in giorni festivi, cioè dalla mezza notte innanzi alla festa sino alla mezza notte della medesima, si raddoppierà la sudetta pena con facoltà di procedere anche per inquisizione. E per la contravvenzione volendo che questo nostro presente editto pubblicato che sarà ed affisso nella forma e luoghi soliti astringa ciascheduno come gli fosse stato personalmente intimato. Dato dal Palazzo vescovile questo dì 7 settembre 1758. F(rancesco) M(aria) vescovo di S. Severino.

(a lato) Die 7 septembris 1758. Iohannes Franchi publicus baiulus civitatis S. Severini retulit mihi etc. se sub presenti die affixisse in valvis ecclesiae cathedralis S. Severini et in columna solita Plateae magnae. Xaverius Acciaccaferus cancellarius episcopalis.

4.

Fonte: 1775, agosto 9. *Editto di mons. Domenico Giovanni Proserpi, vescovo di Sanseverino, contro l'abuso dei focherelli.* (A.V.S., *Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784*, ms. n. 73, cc. 215v-216v).

Editto sopra i focarelli.

Domenico Giovanni Proserpi patrizio di Camerino per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica vescovo di Sanseverino.

Quantunque con provido ed opportuno consiglio sia stato da nostri predecessori e da noi medesimi con più e replicati ordini espressamente proibito l'abuso in questa diocesi introdotto di battere notte tempo a lumi di focarelli, e senza, i lini e canape ed altresì di tritare osia scartocciare granturchi, ne' quali lavori mediante detti focarelli,

ovvero con suoni, strepiti, voci o altri segni, o senza ciò ancora, si fanno ridotti, veglie ed adunanze di persone dell'uno e l'altro sesso, li quali col favore delle tenebre fomentano amorgeggiamenti, scandali e libertinaggi con tanto detrimento dell'onestà e costumi ed avendo con sommo nostro rammarico inteso, che invece di essersi estirpato detto detestabile abuso, abbia anzi preso ora maggior piede anche in occasione delle vendemie, e volendo noi per debito del nostro officio por argine ad un torrente ricolmo di tanti vizi e cagione di tante corrutele, quindi è che espressamente non solo rinnoviamo gl'ordini ed editti altre volte su ciò emanati, ma anche quando faccia di bisogno ex integro proibiamo il far ridotti, adunanze e conversazioni notturne dell'uno e l'altro sesso di qualunque condizione e stato, tanto in occasione di tritare o scartocciare granturchi o vendemmiare, quanto di battere lini e canape, sia ciò con lumi di focarelli o senza, sia anche con suoni, strepiti, voci o altri attraenti segni o senza, dal tramontare del sole sino al rinascere di esso. Se pertanto chicchesia ardirà contravenire alla nostra mente o volontà espressa in questo presente editto irremissibilmente, ed anche per la prima volta oltre la pena della carcere ipso facto incorrerà anche la multa di scudi quattro, che per due terzi si applicarà a Luoghi Pii, e per un terzo agli esecutori, alla qual pena sarà anche per via d'inquisizione astretto ciascun capo di famiglia, il quale direttamente o indirettamente averà permesso o usato connivenza che nella di lui casa, aia o campo si facciano colle sue domestiche, famigliari o estranee donne di qualsivoglia condizione detti ridotti, conversazioni o veglie, ed in scudi due e bajocchi cinquanta sarà come sopra penato ciascun uomo di qualunque stato e condizione il quale tanto solo che accompagnato sarà intervenuto ed anche per poco tempo dimorato in detti notturni lavori, quale pena verrà pro medietate applicata a Luoghi Pii a nostro arbitrio e poi l'altra agli esecutori ai quali senz'altro mandato diamo facoltà o di corporalmente arestare detti capi di famiglia ed altri estranei che saranno in qualsivoglia modo contravenuti al presente editto, ovvero di denunciare alla nostra curia li medesimi contraventori. Dichiariamo poi espressamente che niuno rimarrà scusato dall'incorso della succennata pena sotto qualsivoglia pretesto, fine e quesito colore e ancorché di lecita e necessaria causa d'accesso se questo sarà fatto in occasione de prenotati notturni lavori, andranno soltanto esenti i congiunti del primo e secondo grado, ne' quali non deve cader sospetto di fine menoche onesto, che se poi dette veglie o notturni lavori si facessero mai in giorni festivi, cioè dalla mezzanotte innanzi alla festa sino alla mezzanotte della medesima la pena come sopra stabilita sia duplicata. Decretiamo poi che il presente affisso che sia nei consueti luoghi e per tre consecutive feste pubblicato dai reverendi parrochi dall'altare coarti ciascuno come se fosse stato personalmente intimato. Dato in Sanseverino dalla nostra Cancellaria vescovile questo dì nove agosto 1775.